SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 1948

(2ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lucifero e Caminiti: « Istituzione di una sezione staccata dalla Pretura di Chiaravalle Centrale a Severato » **(N. 105).** — *Oratori:* Musolino *relatore,* Presidente . . . . . *Pag.* 6

(Discussione e approvazione)

« Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari » **(N. 83).** — *Oratori:* Veroni *relatore,* Presidente, Vischia. Varriale, Proli, Gavina, Conci, Ciampitti, Italia, Zelioli, Adinolfi, Orlando 3

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Anfossi, Bo, Ciampitti, Conci, Gavina, Gonzales, Italia, Musolino, Orlando, Persico, Picchiotti, Proli, Romano Antonio, Spallino, Tamburrano, Turco, Varriale, Veroni, Vischia, Zelioli.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari ». (N. 83).

VERONI, *relatore.* Osserva che il disegno di legge in esame risponde alla necessità inderogabile di completare le disposizioni concernenti i commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari, contenute nel vigente testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271. Le disposizioni sottoposte all'esame della Commissione rispondono a tal fine, giacchè migliorano notevolmente la condizione giuridica dei commessi, come facilmente si rileva dal contenuto dei sei articoli del disegno di legge.

Propone, quindi, che la Commissione, con serena comprensione dei bisogni di una numerosa categoria di solerti ausiliari dell'Amministrazione della giustizia, dia la sua approvazione al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale e aperta quella sui singoli articoli.

All'articolo 1, primo comma propone di inserire un virgola dopo le parole « delle esecuzioni e delle notificazioni ».

VERONI, *relatore.* Per uscire incontro a un giusto desiderio della categoria, propone di inserire fra il primo e il secondo comma dell'articolo 1 il seguente comma: «Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso degli atti che essi compiono »

Sostiene la legittimità della richiesta giacchè, se i commessi intervengono in luogo dell'ufficiale giudiziario e assumono la piena responsabilità degli atti che compiono, è giusto che essi percepiscano per intero il compenso attribuito agli ufficiali giudiziari.

PRESIDENTE. Precisa che nell'esposto a lui indirizzatogli dagli interessati, si chiede che il disegno di legge sia modificato nel senso indicato dal relatore, sostituendo, però alle parole: « degli atti che essi compiono » le seguenti: « in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte ».

Ritiene opportuna la precisazione perchè in tal modo si escludono dal compenso gli atti penali.

VISCHIA. Teme che l'emendamento aggiuntivo proposto dal Presidente possa pregiudicare la situazione dei commessi, ai quali gli ufficiali giudiziari affiderebbero soltanto le notificazioni degli atti penali.

VARRIALE. Crede che la questione potrebbe essere eliminata se l'emendamento aggiuntivo proposto dal Presidente fosse così formulato: « Per tutti indistintamente gli atti notificati o comunque eseguiti dai commessi, spettano ai medesimi gli stessi diritti che competono agli ufficiali giudiziari dai quali dipendono ».

PROLI. Fa osservare che l'emendamento in questione è stato suggerito dalla categoria dei commessi, la quale ha evidentemente inteso di voler percepire i soli diritti per le notificazioni eseguite a spese di parte. Non comprende perchè si voglia andare al di là dei desideri degli interessati.

È favorevole pertanto all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo nel testo proposto dal Presidente.

VERONI, *relatore*. Si associa a quanto ha detto il senatore Proli.

GAVINA. Rileva che, adottando il testo dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Presidente, non si escludono gli atti penali, alcuni dei quali sono compiuti ad istanza e a spese della parte civile

PRESIDENTE. Mette ai voti il 1° comma dell'articolo con l'emendamento da lui stesso proposto.

(*È approvato*).

Mette ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Varriale.

(*È respinto*).

Mette ai voti il comma aggiuntivo, da inserire fra il primo e il secondo comma, proposto dal senatore Veroni, con le modifiche da lui stesso suggerite.

(*È approvato*).

CONCI. Fa osservare che nel secondo comma dell'articolo 1 le parole «è di competenza esclusiva » fanno legittimamente ritenere che si voglia sopprimere anche la competenza dei notai ad elevare protesto cambiario. Desidera che la Commissione dichiari inequivocabilmente che tale competenza resta immutata.

PRESIDENTE. Ritiene che tale dichiarazione sia superflua, dato che il disegno di legge vuole semplicemente stabilire la incompetenza dei commessi ad elevare protesto cambiario e quindi non riguarda in alcun modo la competenza di altre persone legittimate dalle vigenti disposizioni a compierlo.

CONCI. Desidera però che la precisazione del Presidente sia messa a verbale.

(*Così rimane stabilito*).

PRESIDENTE. Mette ai voti il secondo comma.

(*È approvato*).

I commi 3 e 4 sono letti approvati senza discussione

Mette ai voti l'articolo 1 nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Passando all'articolo 2 propone che le parole « corte » e « tribunale » nell'articolo in esame siano scritte con lettera maiuscola.

CIAMPITTI. Riferendosi al terzo comma, ritiene che sia formalmente più corretto sostituire alle parole: « i pretori su quelli addetti all'ufficio » le altre: « i pretori su quelli addetti alle preture ».

VISCHIA. Osserva che nell'ultimo comma non è ben chiaro da chi dipendano i commessi quando nell'ufficio vi sia un ufficiale giudiziario dirigente. A togliere ogni ambiguità propone che fra le parole « dal quale » e « dipendono » sia posta la parola « rispettivamente ».

Si dichiara, poi, contrario all'emendamento proposto dal senatore Ciampitti perchè a suo avviso tale emendamento è superfluo.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'emendamento formale da lui proposto.

(*È approvato*).

Il comma secondo è letto e approvato senza discussione.

CIAMPITTI. Dichiara di ritirare l'emendamento da lui proposto al comma terzo.

PRESIDENTE. Mette ai voti il comma terzo.

(*È approvato*).

Mette ai voti l'emendamento del senatore Vischia al comma quarto.

(*È approvato*).

Mette ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

L'articolo 3 è letto e approvato senza discussione.

ITALIA. Riferendosi al secondo comma dell'articolo 4, ritiene opportuno che oltre ad un termine minimo sia fissato anche un termine massimo per la durata della sostituzione di un ufficiale giudiziario da parte del commesso. Ciò per non creare delle situazioni di fatto poi difficilmente removibili. Propone pertanto che dopo le parole «inferiore a due mesi» si aggiungano le altre «nè superiore ad un anno».

VERONI, *relatore*. Ritiene non si debba fissare un termine massimo, giacchè le esigenze del servizio possono richiedere una più lunga applicazione del commesso. D'altra parte non gli sembra opportuno vincolare la facoltà discrezionale di un altissimo magistrato, quale il primo Presidente della Corte d'appello, quasi che si abbia il timore che di tale facoltà egli possa fare cattivo uso.

ZELIOLI. Si associa a quanto è stato detto dal relatore. Bisogna ricordare che la disposizione in questione serve anche a ratificare uno stato di fatto, perchè ci sono molti vecchi commessi che da anni tengono il posto ed esercitano le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante. Ora la norma dell'articolo 4 che dovrebbe favorirli, andrebbe invece a loro danno qualora si prescrivesse che entro un anno debbono lasciare il posto che attualmente essi occupano. Chiede, pertanto, al senatore Italia di voler ritirare il suo emendamento.

ITALIA. Ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo 4

(*È approvato*).

L'articolo 5 è letto e approvato senza discussione.

ADINOLFI. Rileva che troppe volte nelle leggi si fanno richiami a disposizione legislative precedenti, senza menzionare l'oggetto specifico delle disposizioni stesse, sì che il compito dell'interprete diventa assai difficoltoso e la legge difetta di uno dei caratteri essenziali, che è quello della chiarezza.

PRESIDENTE. Propone che il rilievo del senatore Adinolfi sia trasformato in raccomandazione.

(*Così rimane stabilito*).

Mette ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

CONCI. Fa osservare che l'articolo 7 è superfluo. È già, infatti, nelle norme generali che le disposizioni contrarie ad una nuova legge siano implicitamente abrogate. L'abuso dell'abrogazione esplicita scema il valore della norma generale e può far sorgere in dubbio che essa non sia sempre applicabile.

ORLANDO. Si associa a quanto è stato affermato dal senatore Conci. Se la norma è ormai entrata nella prassi della nostra legislazione, la si lasci pure, per un rispetto alla tradizione, ma, se così non è, è preferibile abolirla per una esigenza, vorrebbe dire, di eleganza legislativa.

PRESIDENTE. Fa notare che se anche c'è una norma generale di abrogazione implicita, tuttavia si rende opportuna una pronunzia esplicita per togliere all'interprete ogni dubbio.

Mette, quindi, ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Propone che, dato il carattere di urgenza che riveste il provvedimento in esame, sia aggiunto un articolo 8 così concepito: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Mette ai voti l'articolo aggiuntivo anzidetto

(*È approvato*).

Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*). (1).

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Lucifero e Caminiti: « Istituzione di una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato ». (N. 105).

MUSOLINO, *relatore*. La cittadina di Soverato, in provincia di Catanzaro, è sita sullo Jonio allo sbocco di un vasto retroterra, coltivato intensamente, soprattutto in piante di essenza legnosa. Industrie per lo sfruttamento del legno e derivati sono sorte, in questi ultimi tempi, per cui la stazione ferroviaria di Soverato è una delle più importanti della riviera jonica per movimento di merci.

Altre industrie sono in via di sorgere e sicuramente sorgeranno per l'impulso che sarà dato all'industrializzazione meridionale.

Conseguentemente il commercio trova in Soverato il luogo più favorevole allo sviluppo di affari, per cui si può dire con certezza che questa cittadina tien dietro, come importanza economica, al centro industriale, commerciale ed agricolo di Crotone, posto sulla stessa riviera.

Inoltre Soverato, per la sua ridente posizione al cospetto di un'incantevole insenatura del mar Jonio e per la sua spiaggia spaziosa, è una meta turistica destinata ad un sicuro avvenire.

La Pretura di Chiaravalle Centrale, da cui per ordinamento giudiziario dipende la cittadina di Soverato, dista da Soverato ben 18 chilometri verso la montagna e cioè in direzione inversa al naturale movimento dei traffici e degli affari, sicchè tale centro cittadino risente un notevole danno nella sua vita e nel suo sviluppo per la distanza anzidetta, incomoda anche per la ripida viabilità.

L'esigenza prospettata con la proposta di legge in esame, espressa in passato costantemente dalle popolazioni interessate e non mai accolta, è evidentemente fondata, per cui si ravvisa l'opportunità di istituire in Soverato una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle Centrale, con giurisdizione sui Comuni viciniori di Gagliato e Petrizzi, la cui popolazione insieme a quella di Soverato si aggira, secondo l'ultimo censimento, intorno ai 10.000 abitanti.

Relativamente al gravame economico che dall'approvazione della proposta di legge potrà venire al bilancio dello Stato, osserva che la istituzione di una sezione staccata della Pretura di Chiaravalle Centrale a Soverato causerà un maggiore gettito di introiti fiscali pertinenti agli affari giudiziari e costituirà anzi una non indifferente economia per il movimento generale, sicchè la relativa spesa potrà dirsi in buona parte compensata.

Tenendo presente che è ormai comune principio che la giustizia deve andare verso il popolo e non questi verso quella, propone l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, mette in votazione l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

MUSOLINO, *relatore*. Propone di aggiungere due altri articoli così concepiti:

« Articolo 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge » e « Articolo 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Mette ai voti i due articoli proposti dal relatore.

(*Sono approvati*).

Fa rilevare che, poichè la proposta di legge dei senatori Lucifero e Cominiti comporta variazioni in bilancio, è necessario, a norma del regolamento, sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. Pertanto l'approvazione finale della proposta di legge anzidetta è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO.

Disposizioni sul servizio dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari. (N. 83).

Art. 1.

I commessi autorizzati provvedono alla notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa, all'assistenza alle udienze civili e penali e ai lavori interni di ufficio inerenti al servizio delle esecuzioni e delle notificazioni, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. Essi rispondono della regolarità della consegna delle copie dell'atto e della relazione di notificazione.

Ad essi spetta l'indennità di trasferta o di accesso in tutte le notificazioni eseguite a spese di parte.

È di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari ogni atto che implica la redazione di processo verbale, compreso il protesto cambiario.

I commessi sono tenuti ad esercitare le funzioni secondo l'ordine di servizio stabilito dal capo dell'ufficio, sentito l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente.

È incompatibile con le funzioni di commesso qualsiasi occupazione od attività che il capo dell'ufficio non ritenga conciliabile con la osservanza dei doveri di ufficio o con il decoro delle funzioni o che non creda di consentire per ragioni di opportunità.

Art. 2.

I commessi addetti alla Corte di cassazione sono posti sotto la sorveglianza del primo presidente.

I primi presidenti delle Corti di appello esercitano la sorveglianza su tutti i commessi del distretto.

I presidenti dei Tribunali hanno la sorveglianza su tutti i commessi del circondario ed i pretori su quelli addetti all'ufficio.

I commessi, oltre alla sorveglianza delle autorità indicate nei commi precedenti, sono sottoposti anche a quella dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente dal quale rispettivamente dipendono.

Art. 3.

Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta, aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno nè avere superato il quarantesimo anno di età e possedere la idoneità fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.

Art. 4.

Salvo il disposto dell'articolo 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o più, quello designato dal capo dell'ufficio.

Il primo presidente della Corte di appello può applicare, a preferenza delle persone indicate nell'articolo 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata dell'applicazione non può essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennità supplementare nè la somma di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

Art. 6.

Salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, il rimborso di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, spetta anche ai commessi autorizzati, ed è proporzionalmente a carico del bilancio dello Stato e degli ufficiali giudiziari, in relazione alle competenze su ciascuno gravanti.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o non compatibili con la presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.